

Articolo 17

Lavoro straordinario

(art. 31 cpv. 3 LL)

¹ I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.

² I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore.

Capoverso 1

L'articolo 31 capoverso 3 LL vieta di occupare i giovani minori di 16 anni in lavoro straordinario. Per i giovani di età superiore ai 16 anni il lavoro straordinario è possibile soltanto nei giorni feriali, nell'intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00 al più tardi. Anche in situazioni eccezionali (art. 26 OLL 1) i giovani non possono svolgere lavoro straordinario, né di notte tra le ore 22.00 e le ore 06.00 né la domenica, ossia tra le ore 22.00 del sabato sera e le ore 06.00 del lunedì mattina (risp. alle ore 5 o alle ore 7, se il relativo intervallo è stato spostato conformemente all'articolo 10 LL).

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che i giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui il lavoro straordinario è necessario per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (p. es. a causa di alluvioni). Durante la formazione professionale di base la durata del lavoro ammessa per i giovani è molto estesa. Teoricamente, in base alla LL, essi possono lavorare, a seconda del settore, fino a 50 ore alla settimana. Per questo motivo non è possibile sovraccaricarli ulteriormente di lavoro straordinario.